

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1353

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LONGO, CIONI, PERINEI, FREDDA, LARIZZA

Nuove norme in materia di divieto di cumulo tra indennità spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali, della Corte costituzionale e del Governo e retribuzioni derivanti da rapporto di pubblico impiego

Presentata il 23 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituto dell'indennità parlamentare ha subito modifiche radicali — e significative lievitazioni economiche — nel corso degli ultimi decenni. Ciò che non è mai cambiato è il meccanismo del cumulo tra indennità di carica (meccanismo funzionante anche per i membri dei consigli regionali, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale) e trattamento di pubblico impiego. Anzi, tale meccanismo è andato peggiorando nel tempo, consentendo ormai un cumulo pressoché totale tra indennità e stipendi, essendo « non cumulabili » solo 98.000 lire al mese!

Dunque, mentre cresceva l'indennità in cifre assolute — e cresceva, per ragioni di

equità fiscale, la percentuale dell'indennità considerata reddito imponibile — aumentava corrispettivamente la quota dello stipendio pubblico che un percettore delle indennità poteva cumulare.

Val la pena di descrivere il « paradosso del cumulo », e il suo funzionamento neutralizzatore di ogni aumento fiscale, tale da collocare i titolari di indennità che usufruiscono di tale meccanismo in una specie di « paradiso fiscale ».

La regola che funziona è quella dei « quattro decimi ». In sostanza, un dipendente pubblico titolare delle indennità che sono oggetto della presente proposta di legge mantiene, assieme all'indennità anche lo stipendio, da cui sono trattenuti

i quattro decimi dell'indennità. Ma — attenzione! — i quattro decimi sono più apparenti che reali, poiché essi prima di sottrarli dallo stipendio, sono diminuiti scomputandovi le trattenute previdenziali e fiscali calcolate su tutta l'indennità considerata reddito. Nel corso degli anni, ad ogni aumento dell'indennità e della quota dell'indennità considerata reddito, aumentavano le trattenute e diminuiva il valore di ciò che restava dei « quattro decimi », rendendo il cumulo pressoché totale, in una sorta di bilanciamento tra maggiori versamenti fiscali e maggiori introiti stipendiali.

Se si pone attenzione al fatto che, nella X legislatura, il numero dei parlamentari interessati al cumulo si aggirava tra un terzo e un 40 per cento del totale, che analoga situazione si presenta per i consi-

gli regionali, e che nella XI legislatura tale situazione non appare mutata, la questione ha un'indubbia rilevanza economica. Il risparmio di danaro pubblico che deriverebbe dall'eliminazione del cumulo si può infatti calcolare attorno ai 50 miliardi l'anno.

Ma, al di là della questione economica, si profila una « questione morale »: non esiste alcuna giustificazione per la cumulabilità. È opportuna e necessaria, quindi, una decisione che ripristini criteri di trasparenza e razionalità. Sugli attuali parlamentari, e su quelli in particolare che usufruiscono del cumulo, non può essere fatto gravare il funzionamento di meccanismi che non hanno contribuito a formare e che, al di fuori di ogni logica lobbistica, hanno essi per primi l'interesse politico ed etico a superare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 88. — 1. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e degli istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e della Corte costituzionale, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato.

2. Durante il periodo trascorso in aspettativa, è fatto divieto allo Stato e alle altre pubbliche amministrazioni, enti e istituti, di cui al comma 1, di corrispondere, in tutto o in parte, il trattamento stipendiale precedentemente goduto. In nessun caso può darsi luogo a cumulo, anche parziale, tra le indennità di carica di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e il trattamento economico derivante dal rapporto di impiego presso le amministrazioni, gli enti e gli istituti di cui al comma 1.

3. Il dipendente collocato in aspettativa ai sensi del comma 1 non può, per tutta la durata del mandato, conseguire promozioni se non per anzianità.

4. Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 1, che non abbiano potuto conseguire promozioni per merito a causa del divieto di cui al comma 3, è adottato,

all'atto della cessazione dall'incarico di cui al comma 1, avvenuta per qualsiasi motivo, un provvedimento di ricostruzione della carriera con inquadramento anche in soprannumero.

5. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato, a tutti gli effetti, periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio ».

ART. 2.

1. I dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e degli istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, di cui al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, che non siano membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e della Corte costituzionale, e siano stati nominati Ministri o Sottosegretari di Stato, sono collocati d'ufficio in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni. Ad essi si applicano le disposizioni del citato articolo 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.